

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato la nozione di vantaggio in quanto avrebbe rifiutato di procedere ad un'analisi globale dell'insieme delle disposizioni previste dal regime fiscale in deroga. Istituito con la legge 90/568, tale regime prevedeva infatti due specifiche modalità d'imposizione, l'una di «prelievo forfetario», durante gli anni dal 1991 al 1993, che avrebbe avuto come risultato una sovratazzazione della ricorrente rispetto al diritto comune e l'altra, di «diritto comune», durante il periodo 1994-2002, che avrebbe avuto un effetto fiscale favorevole per quest'ultima. Rifiutando di comparare con il diritto comune gli effetti del regime fiscale in deroga nel suo insieme, per i due periodi in considerazione, il Tribunale sarebbe incorso in vari errori di diritto.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce una violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto il Tribunale avrebbe rifiutato di considerare che il silenzio serbato dalla Commissione, nella decisione 8 febbraio 2005, relativa a La Poste, nei confronti del regime fiscale istituito, aveva potuto ingenerare nella ricorrente un affidamento circa la conformità delle misure di cui trattasi con riferimento alle regole in materia di aiuti di Stato. Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione talune circostanze eccezionali, tipiche della presente causa, che giustificerebbero l'applicazione del principio del legittimo affidamento.

Con il quarto motivo, la France Télécom deduce un difetto di motivazione della sentenza in quanto il Tribunale avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della Commissione rispondendo ai suoi argomenti relativi alla violazione del principio di prescrizione del regime di aiuti. Orbene, secondo la ricorrente, il termine di prescrizione di 10 anni previsto dall'art. 15, n. 1 del regolamento CEE n. 659/1999 ⁽¹⁾ avrebbe dovuto essere stato calcolato a partire dalla data del 2 luglio 1990, data alla quale la legge 90/568 ha fissato il regime fiscale controverso e non a partire dal giorno in cui l'aiuto è stato effettivamente concesso al beneficiario.

Con il quinto e sesto motivo la ricorrente sostiene infine che il Tribunale è incorso in errore di diritto nel giudicare che la Commissione poteva, senza violare il principio di certezza del diritto, quantificare l'aiuto sulla base di una forbice e ordinarne il recupero, mentre era impossibile stabilire l'effettivo vantaggio di cui avrebbe potuto beneficiare. Inoltre, il Tribunale non avrebbe risposto a tutti i suoi argomenti che deducono la violazione del principio di certezza del diritto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 5 marzo 2010 — European Air Transport SA/Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

(Causa C-120/10)

(2010/C 148/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: European Air Transport SA

Resistenti: Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «restrizione operativa» di cui all'art. 2, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità ⁽¹⁾, debba essere interpretata nel senso che includa le norme che fissano i limiti delle emissioni acustiche misurate al suolo, che devono essere rispettati in occasione del sorvolo su aree situate in prossimità dell'aeroporto, a norma delle quali il responsabile del loro superamento può incorrere in una sanzione, restando inteso che gli aeromobili sono tenuti a rispettare le rotte e a conformarsi alle procedure di atterraggio e di decollo stabilite da altre autorità amministrative senza tenere conto del rispetto di tali limiti delle emissioni acustiche.
- 2) Se gli artt. 2, lett. e), e 4, n. 4, della medesima direttiva debbano essere interpretati nel senso che tutte le «restrizioni operative» debbano essere «basate sulle prestazioni», ovvero se tali disposizioni consentano che altre disposizioni, relative alla tutela dell'ambiente, limitino l'accesso all'aeroporto in funzione del livello delle emissioni acustiche misurate al suolo e debbano essere rispettate in occasione del sorvolo su aree situate in prossimità dell'aeroporto, di modo che il responsabile del loro superamento possa incorrere in una sanzione.
- 3) Se l'art. 4, n. 4, della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che osti a che, oltre alle restrizioni operative basate sulle prestazioni fondate sulle emissioni acustiche dell'aeromobile, disposizioni relative alla tutela dell'ambiente fissino i limiti delle emissioni acustiche misurate al suolo, che devono essere rispettati in occasione del sorvolo su aree situate in prossimità dell'aeroporto.

- 4) Se l'art. 6, n. 2, della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che osti a che talune disposizioni fissino i limiti delle emissioni acustiche misurate al suolo, che devono essere rispettati in occasione del sorvolo su aree situate in prossimità dell'aeroporto, di modo che il responsabile del loro superamento possa incorrere in una sanzione, e che tali disposizioni possano essere violate da velivoli conformi alle norme di cui al volume 1, parte II, capitolo 4, dell'allegato 16 alla convenzione sull'aviazione civile internazionale.

(¹) GU L 85, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Austria) l'8 marzo 2010 — Waltraud Brachner/Pensionsversicherungsanstalt

(Causa C-123/10)

(2010/C 148/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Waltraud Brachner

Convenuto: Pensionsversicherungsanstalt

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 4 della direttiva 79/7/CEE (¹) debba essere interpretato nel senso che anche il sistema di adeguamento annuale delle pensioni (rivalutazione) previsto dal regime pensionistico legale rientri nell'ambito di applicazione del divieto di discriminazione di cui al n. 1 di tale disposizione.
- 2) In caso di soluzione in senso affermativo della questione sub 1):

Se l'art. 4 della direttiva 79/7/CEE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale in materia di adeguamento annuale delle pensioni, secondo cui per una determinata categoria di percettori di pensioni minime è previsto un aumento potenzialmente inferiore rispetto a quello a favore di altri percettori, nella misura

in cui tale norma colpisce in senso sfavorevole, senza alcuna giustificazione oggettiva, il 25 % dei beneficiari di sesso maschile, contro il 57 % dei beneficiari di sesso femminile.

- 3) In caso di soluzione in senso affermativo della questione sub 2):

Se un trattamento sfavorevole nei confronti delle donne beneficiarie di una pensione per quanto riguarda la rivalutazione annuale possa essere giustificato con l'età pensionabile più bassa e/o con il periodo di erogazione che si protrae più a lungo per le donne, oppure con il fatto che l'importo di riferimento per il reddito minimo previsto dal diritto previdenziale (importo di riferimento per l'integrazione compensativa) è stato aumentato in misura percentuale superiore, allorché le disposizioni relative alla concessione del reddito minimo (integrazione compensativa) stabilito dal diritto previdenziale prevedono che si tenga conto degli altri redditi del titolare della pensione e dei redditi del coniuge convivente, mentre nel caso degli altri percettori di pensioni l'aumento si calcola senza tener conto degli altri redditi propri del pensionato o del reddito del suo coniuge.

- (¹) Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 12 marzo 2010 — S.A. Corman/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

(Causa C-131/10)

(2010/C 148/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti

Ricorrente: S.A. Corman

Convenuto: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)